

Circolare dell'Agenzia indica i percorsi per il rilancio dell'Ivo (parere vincolante preventivo)

In Dogana indagini sprint

Tempi dimezzati sulle informazioni di origine dei prodotti

DI SARA ARMELLA

Dimezzamento dei tempi di rilascio delle Informazioni vincolanti sull'origine nei confronti delle imprese certificate AEO, nuovo formulario di richiesta, chiarezza applicativa con il superamento delle precedenti fonti di prassi dell'Agenzia. Con la circolare 8/07/2024, n. 18/D, l'Agenzia delle dogane punta a rilanciare l'Ivo, ossia il parere vincolante sull'origine doganale dei prodotti, sempre più importante alla luce della maggiore complessità delle supply chain internazionali e per l'attenzione complessiva del sistema economico nei confronti del Made in Italy.

Attraverso l'Ivo, l'Agenzia delle dogane rilascia un vero e proprio parere preventivo sull'origine di un determinato prodotto, prevenendo eventuali contestazioni e semplificando l'attività di sfogamento. Un passaggio di fondamentale importanza, perché individuare la corretta origine doganale previene errori, evitando di incorrere in divieti, dazi supplementari e sanzioni, amministrative o penali.

Un istituto centrale anche per tutti i prodotti Made in Italy, che trova, però, scarsa applicazione nella prassi: a livello nazionale, le richieste di Ivo sono state finora nell'ordine di poche decine l'anno.

La circolare introduce modifiche all'iter di trattazione delle istanze, intervenendo nelle fasi di presentazione della domanda, di istruttoria e di rilascio della decisione. Semplificata la modalità di presenta-

zione: a partire dal 1° ottobre, le istanze dovranno essere presentate all'Ufficio origine e valore della Direzione dogane, utilizzando il nuovo modulo allegato alla circolare, da trasmettere in modalità elettronica.

Importante il chiarimento relativo al coinvolgimento dell'Ufficio doganale territorialmente competente, il quale deve essere interpellato e potrà segnalare l'esito di eventuali controlli o accertamenti già eseguiti sull'origine del prodotto, contenziosi già instaurati, nonché ogni eventuale elemento ostativo ri-

spetto al riconoscimento dell'origine richiesta dall'istante.

Dimezzati i tempi di rilascio dell'Ivo nei confronti delle imprese certificate Aeo, operatore economico autorizzato, nei cui confronti l'Agenzia si impegna a definire l'esito dell'istruttoria e la relativa Ivo entro 60 giorni, in luogo degli ordinari 120 giorni previsti in via generale. Una semplificazione importante, che tiene conto della rapidità delle decisioni operate in contesti imprenditoriali internazionali e contribuisce a rafforzare i vantaggi riconosciuti agli

Operatori economici autorizzati.

L'Ivo è il risultato di uno studio approfondito della normativa di riferimento e delle tecniche di lavorazione a cui la merce è stata sottoposta; una decisione Ivo può riguardare un solo tipo di merci ed è valida per tre anni. La richiesta può essere avanzata anche dai soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione europea, i quali dovranno registrarsi ai fini dell'attribuzione del codice Eori.

L'informazione vincolante sull'origine ha efficacia vincolante non soltanto nei confron-

ti dell'autorità doganale che l'ha emessa, ma anche per tutte le altre Dogane dell'Unione europea. Dal punto di vista dell'operatore, tale informazione è vincolante nei confronti del soggetto che l'ha richiesta, il quale sarà obbligato a indicare il numero di Ivo nella dichiarazione doganale.

La circolare prevede che le nuove disposizioni avranno efficacia dal 1° ottobre 2024 e il superamento delle istruzioni in precedenza fornite con la circolare n. 8/D dell'8/5/2013 e le istruzioni integrative del 9 febbraio 2016.

© Riproduzione riservata

LA CORTE DI CASSAZIONE TIENE CONTO DELL'INNALZAMENTO DEL TETTO

Il plafond Iva ampio blocca le sanzioni

DI DARIO FERRARA

Sanzioni ai contribuenti stoppage o comunque ridotte perché si applica ai processi in corso l'innalzamento del tetto per i crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai fini Iva oppure rimborsabili per i soggetti intestatari di conto fiscale: la soglia è fissata permanentemente a 2 milioni di euro dalla manovra di bilancio 2022, la legge 30/12/2021 n. 234. E l'ampliamento del plafond di compensabilità modifica una norma tributaria estranea alla sanzione: si applica un principio non di "favor rei" in senso stretto ma direttamente di retroattività della novella. Così la Corte di cassazione civile, sez. tributaria, nella sentenza n. 18377 del 05/07/2024.

Rilevanza ridotta.

Bocciato il ricorso delle Entrate: diventa definitiva la decisione che accoglie il gravame della società contribuente per una delle annualità "incriminate" e riduce al 10 per cento la sanzione per le altre due. E ciò perché la soglia di

compensabilità è stata alzata varie volte negli anni. Risale all'era Covid l'ultima serie di ritocchi al plafond di compensabilità: la soglia si alza prima da 700 mila a un milione di euro per il solo anno 2020 per effetto dell'articolo 147 del decreto legge 19.05.2020 n. 34 (il dl rilancio) e poi balza a 2 milioni per il solo 2021 ad opera dall'articolo 22 del decreto legge 25.05.2021 n. 73, (il dl sostegni bis); la misura risulta stabilizzata soltanto dalla legge di bilancio 2022.

L'ampliamento del plafond compensabile dei crediti Iva determina una riduzione della condotta rilevante per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, che risulta pertanto circoscritto all'omesso versamento di importi che travalicano il tetto più elevato.

Soglia di liceità.

La norma sopravvenuta incide sulla fattispecie sostanziale alla base della compensazione, determinando un'abolitio criminis soltan-

to parziale: all'innalzamento del tetto corrisponde un ampliamento della soglia di liceità.

Bisogna applicare la norma sopravvenuta più favorevole al contribuente, secondo cui non costituisce violazione sanzionabile la compensazione effettuata per importi sotto i 2 milioni di euro anche se all'epoca la soglia era più bassa: per le annualità contestate fra il 2009 e il 2011 risultava fissata 516.456,90 euro (un miliardo di lire in epoca anteriore euro).

L'interpretazione è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto applicabile il più lieve trattamento sanzionatorio sopravvenuto nella fattispecie della cessione a esportatore abituale, con riferimento alla dichiarazione d'intenti.

IO ONLINE Il testo del provvedimento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Bonus prima casa, serve la parola del terzo

DI MARIA MANTERO

Per godere dell'agevolazione "prima casa", in un contratto a favore di un terzo, non può mancare la dichiarazione da parte del terzo acquirente di voler profittare della stipulazione a suo favore fruendo del beneficio.

È questa la risposta n. 145/2024 dell'Agenzia delle entrate. La questione riguarda un contratto a valore di un terzo, nel caso specifico un figlio minore, e i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione.

L'Ade quindi si appresta a ricordare la norma che disciplina l'agevolazione "prima casa": la Nota II-bis in calce all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al dpr n. 131/1986 e ne riassume il contenuto "l'articolo prevede l'applicazione dell'aliquota del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, al ricorrere di talune condizioni". Così dopo aver elencato le condizioni, facendo riferimento al caso in esame, chiarisce che

l'agevolazione "prima casa" spetta anche ai minori, in questo caso "le dichiarazioni ai fini dell'agevolazione "prima casa" possono essere rese dal genitore esercente la potestà sullo stesso, per conto del minore, in qualità di legale rappresentante del figlio".

Ma la questione presentata dall'istante è caratterizzata da una seconda particolarità: il contratto a favore di terzi. A riguardo l'Ade spiega: "Fino a quando il terzo non dichiara di "volerne profittare" tale acquisto non è definitivo, essendo suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo". Quindi se il terzo intende fruire delle agevolazioni "prima casa", deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla citata Nota II-bis, anche la dichiarazione di "volere profittare" della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto. Il terzo in questo caso non aveva reso la dichiarazione e per questo il parere delle Entrate è negativo: non sussistono i requisiti per usufruire dell'agevolazione al momento della stipula dell'atto.

© Riproduzione riservata

Canada, arriva la web tax sui fatturati dal 2022

DI MATTEO RIZZI

In Canada arriva la web tax. In attesa della convenzione multilaterale per la finalizzazione del primo pilastro della riforma Ocse (che era attesa entro la fine di giugno), il governo di Ottawa ha approvato l'imposta unilaterale sui servizi digitali per le grandi aziende tecnologiche straniere, nonostante gli avvertimenti di ritorsioni commerciali da parte degli Stati Uniti. Un avviso del governo pubblicato online ha indicato che l'imposta è entrata in vigore dal 28 giugno e sarà applicata per l'anno solare 2024, con il primo anno che colpirà il fatturato dal 1° gennaio 2022. La vice primo ministro e ministro delle finanze Chrystia Freeland ha detto ai giornalisti che "la preferenza del Canada è sempre stata e rimane una soluzione multilaterale". "Un certo numero di altri paesi ha una DST in vigore proprio ora, e l'hanno avuta in vigore per diversi anni senza ritorsioni da parte degli Stati Uniti". Il riferimento va "agli alleati" come l'Italia, il Regno Unito, la Spagna, e la Francia che "sono in grado di imporre una DST senza affrontare ritorsioni da parte degli Stati Uniti".

© Riproduzione riservata